

**Convenzione****per un Progetto multi beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+<sup>1</sup>**

Ist. Comprensivo - VILLAPUTZU (SU)  
Prot. 0006799 del 25/10/2021  
06-01 (Uscita)

**Settore Istruzione Scolastica****Attività KA1****Mobilità per l'apprendimento individuale****Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000018674****CUP** 

La presente Convenzione ('la Convenzione') è conclusa tra le seguenti parti:

**Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire**

Ente di diritto pubblico

Codice fiscale nr. 80030350484.

N° di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:

Palazzo Gerini

Via Michelangelo Buonarroti, 10

50122 Firenze

e sede operativa in:

Via Cesare Lombroso, 6/15

50134 Firenze

qui di seguito nominata "l'AN", debitamente rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli, che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come "la Commissione".

**E****Il 'Coordinatore'**

Istituto Comprensivo Villaputzu

Via Nazionale

<sup>1</sup> Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il Regolamento (EU) n°1288/2013.

Convenzione n° 2021-1-IT02-KA121-SCH-000018674

Modello Convenzione multi-beneficiario 2021

09040 Villaputzu  
Numero OID: E10129763

Natura giuridica ufficiale (es. Ente di diritto pubblico, Ente di diritto privato ...)

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso)

Codice Fiscale o Partita IVA

qui di seguito denominato "il Coordinatore", debitamente rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da (nome rappresentante legale)

E

gli altri beneficiari di cui all'allegato II, debitamente rappresentati per la firma della presente convenzione dal coordinatore, in virtù dei mandati inclusi nell'allegato V.  
Salvo diversamente specificato, i riferimenti a "beneficiario" e "beneficiari" includono il coordinatore.

### HANNO CONVENUTO

le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") e i seguenti allegati:

Allegato I	Condizioni Generali
Allegato II	Descrizione del Progetto; Budget previsto per il progetto; Elenco degli altri beneficiari
Allegato III	Regole finanziarie e contrattuali
Allegato IV	Tariffe applicabili per i contributi unitari
Allegato V	Mandati forniti al coordinatore dagli altri beneficiari
Allegato VI	Modelli accordi tra i beneficiari e i partecipanti

che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni di cui alle Condizioni Speciali della Convenzione prevalgono rispetto ai suoi Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle di cui agli altri Allegati.

Convenzione n° 2021-1-IT02-KA121-SCH-000018674

Modello Convenzione multi-beneficiario 2021

Le disposizioni di cui all'Allegato III prevalgono sugli Allegati II, IV e VI.

Nell'Allegato II, la sezione relativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione del progetto.

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
Protocollo Partenza N. 45041/2021 del 24-12-2021  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## CONDIZIONI SPECIALI

### Indice

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE .....	6
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	6
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE.....	6
ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	7
I.4.1 Pagamenti .....	7
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento.....	7
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti.....	7
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo .....	7
I.4.5 Pagamento del saldo .....	7
I.4.6 Notifica degli importi dovuti.....	8
I.4.7 Pagamenti dall'An al Coordinatore e interessi di mora.....	8
I.4.8 Pagamenti dal Coordinatore agli altri beneficiari .....	9
I.4.9 Valuta per i pagamenti .....	9
I.4.10 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro .....	9
I.4.11 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti .....	9
I.4.12 Data del pagamento .....	9
I.4.13 Spese per trasferimenti bancari.....	9
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI.....	10
ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	10
I.6.1 Titolare del Trattamento dei dati.....	10
I.6.2 Comunicazioni all' Agenzia Nazionale.....	10
I.6.3 Comunicazione ai beneficiari.....	11
ARTICOLO I.7 – ULTERIORE DISPOSIZIONI SULLA RENDICONTAZIONE NUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI.....	11
ARTICOLO I.8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI .....	11
ARTICOLO I.9 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI .....	11

ARTICOLO I.10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) .....	12
ARTICOLO I.11 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.....	12
I.11.1 Strumenti di gestione e rendicontazione Erasmus+ .....	12
I.11.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto .....	13
ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO I.13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE.....	13
ARTICOLO I.14 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI .....	13
ARTICOLO I.15 -SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI .....	13
ARTICOLO I.16 - SUPPORTO LINGUISTICO ON LINE (OLS) .....	14
ARTICOLO I.17 - DISPOSIZIONI SPECIALI SUI TRASFERIMENTI DI BUDGET.....	14
ARTICOLO I.18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	14
ARTICOLO I.19 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA DEL RECUPERO DEI FONDI.....	14
ARTICOLO I.20 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE .....	14
I.20.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica .....	14
I.20.2 Comunicazioni a mezzo Pec.....	15
I.20.3 Sottoscrizione con firma digitale .....	15
I.20.4 CUP.....	15
ARTICOLO I.21 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI .....	15
FIRME .....	18

## ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

**I.1.1** L'AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione,

Progetti Accreditati: **2021-1-IT02-KA121-SCH-000018674** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto nell'Allegato II.

**I.1.2** Con la firma della Convenzione, i beneficiari accettano, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto.

I beneficiari dichiarano di rispettare gli standard di qualità e tutte le altre norme applicabili al proprio accreditamento.

## ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

**I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data della firma da parte di entrambe le parti.

**I.2.2** Il Progetto ha una durata di **15 mesi**, dal **1 settembre 2021** al **30 novembre 2022**.

## ARTICOLO I.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

**I.3.1** L'importo massimo della sovvenzione è di Euro **106.407,00**

**I.3.2** In accordo con il budget approvato specificato nell'Allegato II, e con i costi ammissibili e le regole finanziarie di cui all'Allegato III, la sovvenzione prende la forma di:

- a) il rimborso dei costi ammissibili dell'azione (rimborso dei costi ammissibili), i quali sono:
- i) effettivamente sostenuti
  - ii) dichiarati sulla base di contributi unitari
  - iii) rimborso dei costi dichiarati su base forfetaria: **non applicabile**
  - iv) rimborso dei costi dichiarati su base di tasso fisso: **non applicabile**
  - v) rimborso dei costi dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del partner: **non applicabile**
- b) contributi unitari: **non applicabile**;
- c) contributo forfetario: **non applicabile**;
- d) contributo a tasso fisso: **non applicabile**;
- e) finanziamento non collegato ai costi: **non applicabile**.

## ARTICOLO I.4 - RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni.

### I.4.1 Pagamenti

L'AN deve effettuare i seguenti pagamenti al Coordinatore:

- un primo prefinanziamento;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.

### I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire ai beneficiari un fondo di tesoreria.

Il prefinanziamento rimane di proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, l'AN dovrà versare al Coordinatore un primo prefinanziamento pari a **85.125,60** corrispondente all'80% del l'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1. tranne se si applica l'articolo II.24 All. I.

### I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti

Non applicabile

### I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il Coordinatore deve compilare un rapporto finale sulla realizzazione del Progetto. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove la sovvenzione abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.

Il rapporto finale è considerato come la richiesta da parte del Coordinatore del pagamento del saldo.

Il Coordinatore deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.27 All. I.

### I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione del Progetto.

L'AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento e degli eventuali pagamenti intermedi (se previsti) già erogati dall'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25 All. I.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25 All. I, il pagamento del saldo assume la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.26 All. I.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25 All. I, l'AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei documenti di cui all'Articolo I.4.4., a meno che non si applichino gli Articoli II.24.1 o II.24.2 All. I.

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richiesta di pagamento e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

L'importo da pagare può, tuttavia, essere compensato, senza il consenso del Coordinatore, con qualsiasi altra somma dovuta dal Coordinatore all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione per il Coordinatore indicato nel budget approvato nell'Allegato II.

#### I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al Coordinatore:

- a) informandolo sull'importo dovuto; e
- b) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo

Per il pagamento del saldo l'AN deve inoltre specificare l'importo finale della sovvenzione determinato in conformità all'articolo II.25 All. I.

#### I.4.7 Pagamenti dall'AN al Coordinatore e interessi di mora

L'AN deve effettuare i pagamenti a favore del Coordinatore.

Se l'AN non paga entro il termine previsto per il pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora determinati in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento in euro ('tasso di riferimento'), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli interessi di mora non sono dovuti se il beneficiario è uno Stato membro dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della convenzione).

La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 All. I o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 All. I non possono essere considerati ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo I.4.11. L'AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'articolo II. 25 All. I.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200,

essi saranno versati al beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.

#### **I.4.8 Pagamenti dal Coordinatore agli altri beneficiari**

Il coordinatore deve effettuare i pagamenti a favore degli altri beneficiari tramite bonifico bancario e conservare i documenti sufficienti a dimostrare l'avvenuto trasferimento degli importi a ciascun beneficiario per eventuali controlli e audit di cui all'Articolo II.27 All. I.

#### **I.4.9 Valuta per i pagamenti**

L'AN deve effettuare i pagamenti in Euro.

#### **I.4.10 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro**

La richiesta di pagamento deve essere redatta in Euro.

Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet<sup>2</sup>, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall'ultima delle due parti.

#### **I.4.11 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti**

Il beneficiario è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti in lingua italiana

#### **I.4.12 Data del pagamento**

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

#### **I.4.13 Spese per trasferimenti bancari**

Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:

- a) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN;
- b) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del Coordinatore sono a carico del Coordinatore
- c) tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/infoeuro/infoeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm)

## ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del coordinatore le cui coordinate sono di seguito riportate:

- Denominazione esatta dell'ente titolare del conto: \_\_\_\_\_
  - Numero completo del conto di Tesoreria Unica presso la Banca di Italia, se applicabile\*:  
\_\_\_\_\_
  - Nome della banca commerciale: \_\_\_\_\_
- Codice IBAN: \_\_\_\_\_

**\* I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare il sia numero di conto di Tesoreria Unica sia il codice IBAN della Banca commerciale.**

## ARTICOLO I.6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

### 1.6.1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati in conformità all'articolo II.7 All. I è:

Capo dell'Unità B4  
Direzione B - Gioventù, Istruzione e Erasmus+  
Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura  
Commissione europea  
B-1049 Bruxelles  
Belgio

### 1.6.2 Comunicazioni all' Agenzia Nazionale

Qualsiasi comunicazione del Coordinatore destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:

**Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire**  
**Via Cesare Lombroso 6/15**  
**50134 Firenze**  
**erasmus\_plus@pec.it**

### I.6.3 Comunicazione ai beneficiari

Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Agazia al Coordinatore saranno inviate al seguente indirizzo:

**Istituto Comprensivo Villaputzu**  
**Via Nazionale**  
**09040 Villaputzu**

**Indirizzo Posta PEC: caic83500g@pec.istruzione.it**

L'Agazia Nazionale potrà trasmettere documenti, note informative e le informazioni relative ai pagamenti effettuati anche attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web [www.erasmusplus.it/servizi\\_v2/](http://www.erasmusplus.it/servizi_v2/) e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di autorizzazione. In questo caso, il secondo comma dell'articolo II.3.1 All. I e il secondo comma dell'articolo II.3.2 All. I non si applicano.

### ARTICOLO I.7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nella rapporto finale i beneficiari devono riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie azioni in materia di trattamento di dati con il Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con le disposizioni di cui all'articolo II.7 All. I, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento dei dati, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, predisposizione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

### ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI

I beneficiari devono fornire ai partecipanti l'informativa relativa alla privacy per il trattamento dei dati personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità Erasmus+.

### ARTICOLO I.9 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

I beneficiari devono porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

I beneficiari devono garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività

di mobilità o in quelle di apprendimento, insegnamento e formazione.

Ai fini della partecipazione di minori al progetto, i beneficiari devono garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori come definita dalla legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, quali il consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

## **ARTICOLO I.10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)**

In aggiunta alle disposizioni di cui all'Articolo II.9.3 All. I, qualora il beneficiario produca materiali didattici nell'ambito dell'implementazione del Progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di open licenses<sup>3</sup>.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari dovranno garantire il rispetto agli obblighi previsti all'articolo II.9.2 All. I, in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati.

I beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono eliminare il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare il rischio che il dominio sia rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web

## **ARTICOLO I.11 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI**

### **I.11.1 Strumenti di gestione e rendicontazione Erasmus+**

Il Coordinatore è tenuto ad utilizzare lo strumento web per la gestione e la rendicontazione Erasmus+ fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del Progetto (comprese quelle che non sono state direttamente supportate con i fondi UE), e per redigere e trasmettere il Rapporto sullo stato di attuazione del progetto, il Rapporto Intermedio (se disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo I.4.3) e il Rapporto Finale.

Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, i beneficiari devono inserire e aggiornare qualsiasi nuova informazione riguardante i partecipanti e le attività di mobilità nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

~~~~~  
<sup>3</sup> Open licenses - una modalità attraverso la quale il proprietario di un'opera concede ad altri l'autorizzazione a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Vi sono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione concesso o delle limitazioni imposte. Il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta differisce da un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR).

### I.11.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto

Il Coordinatore può utilizzare la Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>) in conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto.

### ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 All. I non si applicano.

### ARTICOLO I.13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

Fatto salvo l'Articolo II.8, in qualsiasi comunicazione o materiale informativo, inclusi siti web e social media, i beneficiari devono riportare che il Progetto beneficia del finanziamento del Programma Erasmus +. Le linee guida per i beneficiari e altre terze parti sono disponibili all'indirizzo <https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity> en

### ARTICOLO I.14 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un sostegno finanziario ai partecipanti, i beneficiari sono tenuti fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e IV

I beneficiari devono:

- trasferire per intero ai partecipanti alla attività di progetto il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio, supporto individuale, supporto linguistico, costo del corso e visite preparatorie, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato IV;
- **oppure** fornire ai partecipanti alla attività di progetto il supporto per le stesse categorie di budget sotto forma di fornitura di beni e servizi richiesti. In questo caso, i beneficiari devono assicurare che la fornitura di beni e servizi offerti soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari.

I beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.

### ARTICOLO I.15 - SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

Qualora siano stati approvati fondi per il supporto all'inclusione dei partecipanti, il beneficiario è

tenuto a garantire che ai partecipanti con minori opportunità che beneficiano del contributo per l'inclusione sia fornito un prefinanziamento adeguato. In particolare, ai partecipanti con minori opportunità non può essere richiesto di anticipare personalmente le spese per le proprie attività.

## **ARTICOLO I.16 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)**

Non applicabile

## **ARTICOLO I.17 - DISPOSIZIONI SPECIALI SUI TRASFERIMENTI DI BUDGET**

I beneficiari devono gestire la sovvenzione al fine di realizzare le attività preventivate indicate nell'allegato II e nel pieno rispetto delle norme di finanziamento specificate nell'allegato IV. Tutti i trasferimenti di budget dalla categoria *Supporto all'inclusione dei partecipanti* a un'altra categoria di budget dovranno essere effettuati mediante un emendamento.

## **ARTICOLO I.18- ULTERIORI DISPOSIZIONI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

L'AN controllerà la corretta attuazione dell'accREDITAMENTO Erasmus conformemente agli standard di qualità Erasmus+ e alle regole stabilite nell'invito a presentare proposte che ha portato all'aggiudicazione dell'accREDITAMENTO.

Qualora i controlli rivelino carenze nell'attuazione, l'AN potrà formulare raccomandazioni e/o istruzioni vincolanti per porvi rimedio. Se necessario, l'AN può adottare ulteriori misure correttive, riportate nell'invito a presentare proposte che ha portato all'aggiudicazione dell'accREDITAMENTO.

## **ARTICOLO I.19-DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA NEL RECUPERO DEI FONDI**

La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario diverso dal coordinatore è limitata all'importo ricevuto dal beneficiario in questione

## **ARTICOLO I.20 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE**

### **I.20.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

## I.20.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

## I.20.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

## I.20.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

## ARTICOLO I.21 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "La Commissione" deve essere letto come "l'AN", il termine "azione" deve essere letto come "progetto" e il termine "costi unitari" deve essere letto come "contributi unitari" salvo

diversa disposizione.

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "rendiconti finanziari" deve essere letto come "sezione finanziaria del rapporto" salvo diversa disposizione.

All'Articolo II.4.1, Articolo II.8.2, Articolo II.27.1, Articolo II.27.3, al primo paragrafo dell'Articolo II.27.4, al primo paragrafo dell'Articolo II.27.8. e all'Articolo II.27.9 il riferimento "la Commissione" deve essere letto come "l'AN e la Commissione".

All'Articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere letto come "sostegno" e il termine "terze parti" deve essere letto come "partecipanti".

2. Ai fini della presente Convenzione, le seguenti clausole dell'Allegato I Condizioni Generali non sono applicabili: Articolo II.2.d (ii), Articolo II.12.2, Articolo II.13.4, Articolo II.18.3 e l'Articolo II 27.7.

Ai fini della presente Convenzione, il termine "ente affiliato", "pagamento intermedio", "tasso fisso" non si applicano quando citate nelle Condizioni Generali.

3. All'Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue:

***"II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione"***

I beneficiari concedono all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- a) per finalità proprie, in particolare per l'utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l'AN, per le istituzioni europee, per le agenzie organismi e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie".

Per il resto di questo Articolo, i riferimenti all' "Unione" devono essere letti come riferimento "all'AN e / o all'Unione"

4. Il secondo comma dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

"I beneficiari devono garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei Conti Europea e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo l'Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti dei beneficiari."

5. È aggiunta una nuova lettera l) all'articolo II.17.3.1:

"l) tutti gli altri beneficiari comunicano che il coordinatore non attua il progetto come specificato nell'allegato I o non adempie a un altro degli obblighi sostanziali che gli spettano a norma della convenzione."

6. L'Articolo II.18 deve essere letto come segue:

**“II.18.1** La Convenzione è disciplinata dalla legislazione Italiana.

**II.18.2** Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e il beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).”

7. L'Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:

“Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite alla sezione I.1 e II.1 dell'Allegato III”.

8. Per quanto riguarda l'articolo II.20: le condizioni di identificabilità e verificabilità degli importi dichiarati sono integrate dalle sezioni I.2 e II.2 dell'allegato III.

9. Il primo comma dell'Articolo II.22 deve essere letto come segue:

“Ai beneficiari è consentito adeguare il budget di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, se il progetto è stato implementato come descritto all'Allegato II. Questi adeguamenti non generano un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13, nel rispetto delle condizioni dell'Articolo I.17.”

10. L'Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:

“b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN.”

11. Il primo comma dell'Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:

“Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Coordinatore non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4.”

12. In riferimento all'articolo II.25.4 le condizioni relative alla riduzione per attuazione inadeguata, irregolarità, frodi o violazioni di altri obblighi sono integrate dalla sezione IV dell'allegato III.

13. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.26.3 deve essere letto come segue:

“Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà l'importo dovuto:

a) [...] Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale

competente, a norma dell'Articolo II.18.2;

- b) mediante attivazione della responsabilità solidale e congiunta dei beneficiari a concorrenza del contributo massimo dell'UE indicato, per ciascun beneficiario, nell'ultima versione del bilancio previsionale figurante nell'allegato II;
- c) mediante avvio di un'azione legale come stabilito all'Articolo II.18.2 oppure nelle Condizioni Speciali."

14. Il terzo comma dell'Articolo II.27.2 deve essere letto come segue:

"I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'articolo II.27.7. In tali casi i beneficiari devono conservare la documentazione fino alla conclusione dell'audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione."

## FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

**Per il coordinatore**

**Il Rappresentante Legale**

\_\_\_\_\_

**Per l'AN**

**Il Direttore Generale  
Dott. Flaminio Galli**